

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2397

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, TOFANI, BATTAFARANO,
GRUOSSO, MORRA, VANZO, TREU, PILONI, RIPAMONTI,
VIVIANI e MALABARBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2003

—————

Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si pone il problema di adottare iniziative legislative idonee ad affrontare il problema di migliaia di pensionati a basso reddito, chiamati a restituire somme che erano state corrisposte indebitamente, ma senza colpa da parte loro. Questa situazione, come è noto, ha dato luogo a non pochi problemi, anche per la dimensione del fenomeno: per l'anno in corso, ben 447.000 hanno avuto un conguaglio a debito, con importi medi di 15 euro.

Per fronteggiare questa situazione, il Parlamento è intervenuto già con una norma di sanatoria: infatti, in base all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria per il 2002), è stata dettata la disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001. Questa disposizione stabilisce che non si fa luogo al recupero dell'indebito nei confronti dei pensionati che per il 2000 hanno percepito un reddito inferiore a 8.263,31 euro. Per chi ha percepito un reddito superiore non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. Una analoga disposizione in sanatoria era già stata adottata, in precedenza, con l'articolo 1, commi da 260 a 265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Gli interventi in sanatoria, peraltro, non intervengono, per la loro stessa natura, sui profili generali della normativa in materia di prestazioni previdenziali collegate al reddito posseduto dall'interessato e, in alcuni casi, anche a quello del coniuge e dei figli. Si tratta, come è noto, di una disciplina che obbliga gli enti erogatori ad operazioni di verifica particolarmente gravose dal punto di vista amministrativo e penalizzanti per gli interessati, che versano per lunghi periodi di tempo in condizione di incertezza circa la ef-

fettiva consistenza di redditi che, nella maggior parte dei casi, sono molto esigui.

Su questo tema l'11^a Commissione permanente, (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ha di recente ascoltato informalmente, presso l'Ufficio di Presidenza, il Commissario straordinario dell'INPS, che ha evidenziato la necessità di prevedere interventi per semplificare ed uniformare la legislazione vigente in tema di prestazioni previdenziali connesse al reddito.

In particolare, il Commissario ha sottolineato come l'estrema articolazione della disciplina renda particolarmente difficile per gli interessati la comprensione della propria situazione e quindi la consapevolezza dei relativi obblighi e anche dei loro diritti, considerato che, secondo lo stesso Commissario, ogni operazione generalizzata ha messo in luce consistenti aree di pensionati che avevano diritto ad un trattamento più elevato di quello in atto al momento della rilevazione reddituale.

Si pone pertanto il problema di pervenire ad alcune misure di semplificazione di una disciplina che appare eccessivamente frammentata e pertanto suscettibile di dare vita ad ingiustificate disparità di trattamento, e, al tempo stesso, di equilibrare le esigenze di certezza delle somme percepite da parte dei pensionati con quelle dell'ente erogatore, di esercitare il potere di autotutela secondo modalità improntate a criteri equi e garantisti.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, prevede che per le prestazioni previdenziali subordinate al reddito personale o familiare, elencate al comma 1, siano comunque esclusi dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni medesime: il reddito della casa d'abitazione e

delle pertinenze; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; i redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo non superiore a 1000 euro all'anno; le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio KZ, gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, i soprassoldi concessi a decorazioni al valor militare, le maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi 15 aprile 1985, n. 140 e 29 dicembre 1988, n. 544; la rendita erogata dall'INAIL e la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, comunque denominata; l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità; ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfetari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali. Al comma 3 dello stesso articolo, si prevede poi che le prestazioni in argomento vengano determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono. Le medesime prestazioni sono considerate provvisorie fino a verifica definitiva del reddito influente ovvero fino a scadenza del termine per tale verifica, da effettuarsi a cura degli enti erogatori.

In relazione a tale intervento, l'articolo 2 disciplina le modalità di effettuazione della verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali nel corso dell'anno precedente e prov-

vedono, entro il 31 dicembre dello stesso anno al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Secondo quanto previsto dal comma 2, la determinazione delle modalità per l'effettuazione delle verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione, viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Con lo stesso decreto è disciplinata, ai sensi del comma 3, l'istituzione di un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi, da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, a fini fiscali e previdenziali. Per la parte inerente le prestazioni soggette a limiti di reddito, si prevede che il modello consenta la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via presuntiva. L'ente erogatore si basa su tale dichiarazione per l'erogazione in via provvisoria della prestazione subordinata al reddito.

L'articolo 3 disciplina il potere di autotutela degli enti previdenziali e la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, mentre l'articolo 4 reca nuove disposizioni di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti erogati dall'INPS per periodi anteriori al 1° novembre 2001, dettando i limiti di reddito entro i quali non si fa luogo al recupero, e quelli entro i quali il recupero medesimo avviene nella misura di metà o di un quarto della somma dovuta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo si applicano ai seguenti procedimenti:

a) integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, di cui all'articolo 6, commi da 1 a 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) sospensione della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

c) integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

f) erogazione e maggiorazione della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140;

g) erogazione e maggiorazione dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni;

i) erogazione degli assegni familiari per i coltivatori diretti coloni e mezzadri ed i piccoli coltivatori diretti, e quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari su pensioni dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

l) riduzione per redditi della pensione a superstiti, di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

m) erogazione delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di cui all'articolo 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

n) erogazione della pensione sociale ed assegno sociale erogati a mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti oltre il sessantacinquesimo anno di età, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

o) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le pensioni sociali sostitutive di prestazioni per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili, ciechi e sordomuti (INVCIV), di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

p) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e 18.000 dal 1° gennaio 2000 per gli assegni sociali sostitutivi di prestazioni INVCIV, di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al-

l'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

q) aumento di lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 per la pensione ai ciechi civili, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

r) aumenti in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

s) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

t) aumenti in favore di invalidi civili, e sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo ultrasessantacinquenni, di cui all'articolo 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

u) incremento dei trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

v) integrazione del trattamento previdenziale, di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Fatte salve le condizioni più favorevoli previste per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1 dalla legislazione vigente, sono comunque esclusi dal computo dei redditi influenti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni di cui al medesimo comma 1:

a) il reddito della casa d'abitazione e delle pertinenze;

b) le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

c) i redditi soggetti a trattenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo non superiore a 1000 euro all'anno;

d) le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio per gli ex internati nei campi di sterminio KZ, gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto, i soprassoldi concessi a decorazioni al valor militare, le maggiorazioni delle pensioni per gli ex combattenti, di cui alle leggi

15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1988, n. 544;

e) la rendita erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, comunque denominata;

f) l'indennità di accompagnamento, l'indennità di comunicazione, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensioni di inabilità;

g) ogni altra indennità economica relativa a onorificenza, a rimborsi forfetari per assistenza alla persona, a risarcimento di danno alla persona a causa di lavoro o a causa di prestazioni sanitarie ovvero per fatti riconducibili a carenze dello Stato o degli enti locali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni economiche subordinate al reddito di cui al comma 1, erogate da tutti gli istituti, enti, fondi di previdenza e assistenza obbligatoria sono determinate in relazione al reddito dello stesso anno cui si riferiscono. Le medesime prestazioni sono considerate provvisorie fino a verifica definitiva del reddito influente ovvero fino a scadenza del termine per tale verifica, da effettuarsi a cura degli enti erogatori.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), l'Istituto postelegrafonici (IPOST), l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e tutti gli istituti, enti, casse e fondi previdenziali gestori di forme di previdenza obbligatoria e di assistenza procedono ogni anno alla verifica definitiva del reddito influente sulle prestazioni da essi corrisposte l'anno precedente e provvedono,

entro il 31 dicembre dello stesso anno al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati a effettuare le verifiche reddituali per via telematica, sulla base dei dati presenti negli archivi della pubblica amministrazione, ivi compresa l'amministrazione tributaria, e sulla base delle dichiarazioni degli interessati, certificate da soggetti professionali abilitati, per i dati non già presenti negli archivi stessi.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, viene istituito un nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi da utilizzare da parte di titolari di prestazioni subordinate al reddito, sia nei confronti dell'amministrazione tributaria sia nei confronti dell'ente previdenziale o assistenziale erogatore della prestazione, ovvero nei confronti del casellario centrale pensionati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini fiscali con modello 730 e comunque entro il primo semestre di ogni anno. Per la parte inerente le prestazioni soggette a limiti di reddito, il modello deve consentire la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso in via presuntiva. L'ente erogatore si basa su tale dichiarazione per l'erogazione in via provvisoria della prestazione subordinata al reddito. Il modello di dichiarazione, precompilato con i dati presenti negli archivi dell'amministrazione tributaria e degli enti previdenziali e assistenziali, va firmato e restituito dal titolare di prestazioni subordinate al reddito anche quando non esistano redditi influenti diversi da quelli già indicati nello stesso modello.

Art. 3.

1. Le pensioni a carico di qualsiasi fondo, cassa o gestione facente capo all'INPS, all'INPDAP, all'ENPALS e all'IPOST, la pensione sociale, l'assegno sociale e i trattamenti economici in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti e relative maggiorazioni comunque denominate, nonché le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale erogate dall'INAIL o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo e i trattamenti di famiglia comunque denominati, corrisposti su pensione, possono essere in ogni momento rettificati dagli enti, istituti o fondi erogatori, in caso di errore, di qualsiasi natura, commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, in caso di modifica degli elementi costitutivi intervenuta dopo la liquidazione di essa o in caso di variazione del reddito influente del titolare.

2. Nel caso in cui i ratei dei trattamenti corrisposti in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, risultino in tutto o in parte non dovuti, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento goduto, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2, si considerano definitive le prestazioni subordinate al reddito, quando sia trascorso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 4.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia comunque denominati erogati su pensione, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° novembre 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'impsta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001 di importo pari o inferiore a 9.766,07 euro.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2001 di importo superiore a 9.766,07 euro, ma non superiore a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso. Nel caso in cui il reddito sia superiore anche a 14.912,04 euro, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto dell'importo della pensione stessa. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto dell'importo della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percettore. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i

commi da 260 a 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i commi da 7 a 10 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le somme non ripetibili in base alla presente legge e che, in base alle disposizioni abrogate, sono state recuperate dall'INPS mediante trattenute sulle pensioni effettuate a partire dal 1° marzo 2003, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite in un numero di rate uguali a quello in cui sono state trattenute, senza corresponsione di interessi.

